

TerniEnergia S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2016 in prima convocazione

e del 28 aprile 2016 in seconda convocazione

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie

poste all'ordine del giorno

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 28 APRILE 2016 IN SECONDA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs 58/1998)

Signori azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. intende sottoporre alla vostra approvazione in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del **27 aprile 2016 in prima convocazione e del 28 aprile 2016 in seconda convocazione**.

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio;

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 marzo 2016.

Copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale, nonché copia del bilancio consolidato e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale saranno depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società (www.ternienergia.com) 21 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Facendo rinvio alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione Vi invitiamo a:

- Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
- Prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.
- Approvare la proposta di distribuzione agli azionisti dell'utile di esercizio come segue:
 - o *di destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto, quanto a Euro 105.276,25;*
 - o *di distribuire ai soci un dividendo nella misura di Euro 0,025 per azione, e quindi per un ammontare massimo di Euro 1.102.238,75, al lordo delle ritenute di legge, fissando, quale data di stacco della cedola n. 7, il 23 maggio 2016, e, quale data a partire dalla quale viene*

- posto in pagamento il dividendo, il 25 maggio 2016 (con data di legittimazione al pagamento, cd. Record Date, fissata il 24 maggio 2016);*
- o *di riportare a nuovo la parte residua dell'utile netto.*

Si ricorda che la Società detiene alla data odierna n. 4.012.998 azioni proprie.

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, giunge a scadenza il mandato conferito agli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 29 aprile 2013 e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso.

Al riguardo, l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori. È inoltre precisato che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e che dureranno in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti.

La procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società è individuata dall'art. 13 dello Statuto. In particolare, è previsto che l'Assemblea prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione determini la durata e il numero dei suoi componenti.

La nomina degli Amministratori ha luogo sulla base di liste presentate dai soci nelle quali dovrà essere contenuta l'indicazione di un numero di candidati pari a undici elencati mediante un numero progressivo.

Potranno pertanto presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi:

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;

(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

L'art. 13 dello Statuto prevede, altresì, che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima sopra indicata.

La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

In funzione delle delibere da assumere nella convocata Assemblea, Vi ricordiamo, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/1998, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 del d.lgs. 58/1998;

- il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., nella versione approvata il 9 luglio 2015 (il "Codice di Autodisciplina") all'art. 3, Criterio 3.C.3, raccomanda che il numero di Amministratori Indipendenti non sia, in ogni caso, inferiore a due;

- come precisato dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità; il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi devono essere tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari;

- ai sensi dell'art. 6, Principio 6.P.3. del Codice di Autodisciplina, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato per la Remunerazione") deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina;

- ai sensi dell'art. 7, Principio 7.P.4. del Codice di Autodisciplina, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato Controllo e Rischi") deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile

e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto fermo restando l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea in un numero di amministratori indipendenti ex art. 147 ter D.Lgs 58/1998, pari al numero stabilito dalla legge a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

L'art. 13 dello Statuto, al quale si fa rinvio, disciplina anche l'ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più liste.

Per quanto concerne la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/1998, il citato art. 13 prevede che qualora tra i candidati eletti non vi siano tanti Amministratori Indipendenti quanti richiesti dalla normativa vigente, si proceda nel seguente modo: - il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari ad un terzo degli Amministratori eletti.

L'art. 13 dello Statuto prevede inoltre che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Contestualmente all'elezione dei nuovi Amministratori, l'Assemblea potrà inoltre provvedere a nominare il Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero lasciare che vi provveda il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2380-bis, comma 5, cod. civ. e dall'art.15 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, cod. civ., e dell'art.14 dello statuto sociale, l'Assemblea procederà inoltre alla determinazione del compenso degli Amministratori.

Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo Statuto sociale.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, siete invitati a:

- determinare il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e comunque fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;

- nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A., scegliendo una lista tra quelle depositate presso la sede sociale, in conformità a quanto prevede lo Statuto e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, o lasciare che vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso complessivo annuo spettante agli Amministratori per la durata del mandato.

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, giunge a scadenza il mandato conferito ai Sindaci in carica, nominati dall'Assemblea del 29 aprile 2013, e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale.

Al riguardo, l'art. 21 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. La procedura di nomina del Collegio Sindacale è individuata dall'art. 21 dello Statuto sociale. In particolare, tale clausola prevede che la nomina dei Sindaci abbia luogo nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previsti dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione medesima, i soci dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale, fermo restando il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

(iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

L'art. 21 dello Statuto, al quale si fa rinvio, disciplina anche l'ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più liste. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

Il tutto nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che

risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate, ai sensi dell'articolo 144-sexies 5° comma del Regolamento Emittenti Consob, liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, possono presentare liste i soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l'1,25% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci Effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'art. 21 dello Statuto, al quale si rinvia, disciplina anche le ipotesi di sostituzione di un Sindaco o del Presidente e di integrazione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, cod. civ., l'Assemblea procederà inoltre alla determinazione del compenso dei Sindaci.

Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto sociale.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, siete invitati a:

- nominare i Sindaci che resteranno in carica per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e quindi fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, scegliendo una lista tra quelle depositate presso la sede sociale e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale;
- nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco eletto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la persona indicata al primo posto della lista che abbia ottenuto la maggioranza relativa;

- determinare il compenso annuo di ciascun Sindaco Effettivo e del Presidente per la durata del mandato.

Punto 4 all'ordine del giorno: Approvazione della Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 richiede che l'assemblea deliberi in senso favorevole o contrario sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater del D. Lgs. 58/1998 sul sito Internet della Società (www.ternienergia.com) entro cinque giorni dalla data dell'assemblea.

Facendo rinvio alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (e che sarà depositata almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea presso la sede della Società, Borsa Italiana e pubblicata sul sito Internet della Società stessa) ed in particolare alla Sezione Prima nella quale sono illustrate le politiche sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche Vi invitiamo a:

Approvare la Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Nera Montoro – Narni, 14 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Neri